

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Antonio Pasca, Presidente Giuseppina Adamo, Consigliere Francesco Cocomile, Referendario, Estensore per l'annullamento della nota della Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Barletta, prot. 25149 del 20.4.2011, relativa alla ricsuzione del contrassegno della lista dei Democratici di Sinistra;- della nota della Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Barletta, prot. 24878 del 19.2011, relativa alla ricsuzione del contrassegno della lista dei Democratici di Sinistra;- di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;sul ricorso numero di registro generale 819 del 2011, proposto da: Partito dei Democratici di Sinistra, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Di Modugno e Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; Sottocommissione Elettorale Circondariale Città di Barletta; U.T.G. - Prefettura di Bari; Fassino Piero Franco Rodolfo; Sposetti Ugo; Partito Democratico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.ti Nicola Di Modugno e Giuseppe D. Torre;

Considerato che, quanto al primo profilo di censura, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura acceleratori-ordinatoria ovvero perentoria del termine di cui all'art. 33, comma 1 d.p.r. n. 570/1960, l'impugnato provvedimento di ricsuzione del contrassegno dei DS deve correttamente qualificarsi come atto di ritiro in autotutela, attesa la piena ammissibilità dell'autotutela anche in subiecta materia (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 18.5.2004, n. 1432; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 28.5.2009, n. 1273; Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2010, n. 8001);

Rilevato che il suddetto provvedimento risulta adeguatamente motivato per relationem anche attraverso il richiamo ai verbali della Sottocommissione elettorale e che l'interesse pubblico all'autoannullamento è in re ipsa e si identifica con l'esigenza di non ingenerare confusione nell'elettorato;

Considerato che risulta, alla stregua di quanto sopra evidenziato, del tutto irrilevante la legittimazione o meno dell'on. Fassino, la cui istanza va valutata quale espressione del generico potere di denuncia riconosciuto a qualunque cittadino, costituendo mera occasione per l'esercizio del potere d'ufficio da parte della P.A.;

Ritenuto, con riferimento ai restanti profili di censura, di richiamare espressamente lo specifico arresto giurisprudenziale di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 28.5.2009, n. 1273) confermato da Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2010, n. 8001, orientamento che questo Collegio condivide pienamente e che deve intendersi qui integralmente richiamato anche ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

Ritenuto conseguentemente che non può trovare accoglimento il ricorso introduttivo;

Considerato che, essendo stata riscontrata la legittimità degli atti impugnati e del comportamento in generale serbato dalla amministrazione convenuta, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal ricorrente;

Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO

Francesco Cocomile